

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE.

- definitivo -

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Gestione del contenzioso. Criteri e modalità di affidamento degli incarichi
3. Istituzione dell’Albo.
4. Requisiti per l’iscrizione
5. Cancellazione dall’Albo
6. Informazione sui procedimenti giudiziari in atto - Obblighi e modalità
7. Compensi professionali
8. Registro degli incarichi
9. Transazioni delle controversie
10. Pubblicità
11. Privacy
12. Deroghe ed eccezioni
13. Disposizioni finali ed entrata in vigore

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



1. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto comunale e dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità, meritocrazia e buon andamento della pubblica amministrazione, la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte il Comune di Succivo, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di assistenza legale, rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale di Avvocati esterni all'Ente.
- 2) E' consentito affidare incarichi a professionisti esterni sia per lo svolgimento di attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità sia per la tutela e costituzione in giudizio dell'ente dinanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado e, comunque per l'attività di assistenza legale qualificabile come prestazione di opera intellettuale disciplinata dal codice civile.
- 3) Gli incarichi ai legali sono conferiti dall'Ente a professionisti di comprovata esperienza, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, concorrenza, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, meritocrazia e pubblicità della procedura di conferimento dell'incarico.
- 4) Il Regolamento contempla la costituzione di un albo avvocati ("Albo"), che verrà istituito nelle forme e modalità stabilite con apposito avviso pubblico, cui sarà data idonea pubblicità, nel quale potranno iscriversi, a domanda, i professionisti interessati e disponibili ad accettare incarichi dal Comune in possesso dei requisiti previsti.
- 5) Nelle more dell'istituzione dell'Albo, l'Amministrazione Comunale si riserva di conferire gli incarichi a seconda della specificità della materia, della complessità della vertenza e del suo valore a professionisti di fiducia, nel rispetto dei principi indicati nel presente articolo e seguendo comunque un criterio di rotazione.

2. Gestione del contenzioso. Criteri e modalità di affidamento degli incarichi

- 1) La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.
- 2) Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e o problematiche di natura giuridica, il responsabile del settore interessato, dopo una valutazione della questione, qualora ritenga opportuno l'intervento di un legale per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, deve darne comunicazione all'Ufficio Contenzioso, trasmettendo tempestivamente a quest'ultimo - in tempo comunque utile a consentire la

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



predisposizione degli atti consequenziali - una dettagliata relazione, contenente tra l'altro le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio, accompagnata da tutti gli atti e documenti utili per l'espletamento dell'incarico.

2) Acquisita tale relazione e accertata la sussistenza dei presupposti per agire o resistere in giudizio, il Responsabile dell'Ufficio contenzioso formula una proposta al Sindaco, accompagnata dalla relazione e dalla documentazione di cui al comma precedente.

3) Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto comunale, il Sindaco decide con decreto la costituzione dell'Ente o la proposizione della lite e il conferimento dell'incarico professionale.

4) La scelta del legale al quale affidare l'incarico professionale avverrà attingendo ai professionisti iscritti all'Albo alla luce della particolare specializzazione ed esperienza risultante dai curricula dei professionisti e del prevalente principio della meritocrazia, nonché della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già conferiti ed aventi lo stesso oggetto, seguendo comunque il criterio della rotazione. In caso di professionalità e/o Curriculum equivalenti si procederà al sorteggio pubblico tra gli stessi.

5) Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alle liti.

6) Il Sindaco si riserva la facoltà di affidare o autorizzare l'affidamento di incarichi a professionisti estranei all'Albo per qualsivoglia ragione debitamente motivata, come ad esempio, con riferimento a questioni giuridiche particolarmente delicate o per particolari specializzazioni nello specifico richieste o a cattedratici di chiara fama specializzati in particolari settori, o anche per pareri in questioni di particolare complessità e che richiedono prestazioni altamente specialistiche.

7) All'atto della richiesta di iscrizione all'albo o, comunque, del conferimento dell'incarico i professionisti sono tenuti a formulare apposita dichiarazione con la quale si impegnano per la durata per l'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Succivo, nè incarichi di consulenza in genere che siano in contrasto con gli interessi dell'Ente.

3. Istituzione dell'Albo.

1) Per l'affidamento degli incarichi è prevista l'istituzione di un apposito albo avvocati ("Albo") vale a dire di un albo di professionisti, singoli o associati o in forma societaria,

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le magistrature civili, penali, amministrative e tributarie. Forme e modalità dell'Albo verranno stabilite con apposito avviso pubblico che sarà approvato dal Responsabile del settore competente che sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e, per almeno trenta giorni, sul sito internet istituzionale del Comune di Succivo. La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'albo è curata dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso.

2) L'Albo è costituito da apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico e inseriti in sezioni distinte a seconda del settore di attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente e/o a secondo della specializzazione posseduta.

L'Albo sarà articolato nelle seguenti sezioni:

- 1) CIVILE
- 2) LAVORO
- 3) AMMINISTRATIVO
- 4) PENALE

Ogni sezione sarà poi suddivisa tra professionisti abilitati a patrocinare innanzi alle magistrature superiori e non. La sezione civile sarà suddivisa anche in relazione ai giudizi dinanzi al giudice di Pace, dove potranno iscriversi anche i professionisti con anzianità d'iscrizione all'albo inferiore ai due anni.

3) L'Albo non è soggetto a limiti di durata e resta, pertanto, in vigore fino al momento in cui il Comune lo revochi espressamente ovvero lo sostituisca con un nuovo Albo.

4) L'istituzione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma persegue solo la finalità di possedere un elenco professionisti da consultare ed ai quali affidare incarichi.

5) L'iscrizione nell'albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato o l.r. della società, che dovrà compilata secondo lo schema allegato all'avviso pubblico ed essere presentata entro il termine indicato nel medesimo avviso pubblico.

6) Le richieste verranno valutate dal Responsabile di Settore che provvederà alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del comune entro 90 giorni dal suddetto termine di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, nonché alla pubblicazione con le medesime modalità degli eventuali provvedimenti di rigetto di domande di iscrizione che dovranno essere congruamente motivati.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



7) L'Albo verrà periodicamente aggiornato dal Responsabile di Settore sulla base delle eventuali successive richieste di adesione che perverranno al Comune. Per esigenza di facilitazione gestionale dell'Albo, le domande di iscrizione da parte dei professionisti dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico, nel solo mese di gennaio di ogni anno. Eventuali richieste pervenute fuori dal suddetto periodo, ai fini della valutazione del nuovo inserimento, si considereranno pervenute nel mese di gennaio successivo alla richiesta.

4. Requisiti per l'iscrizione

1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati nel territorio nazionale, con almeno due anni di anzianità di iscrizione; si prescinde dai due anni di iscrizione all'albo per i soli giudizi innanzi al Giudice di Pace.
- b) insussistenza di incompatibilità o cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
- c) assenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Ente come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e) dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento e nell'avviso pubblico istitutivo dell'albo avvocati.

2) Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica cancellazione dall'iscrizione all'albo.

3) All'atto della domanda di ammissione nell'Albo, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità descritta nel presente articolo, impegnandosi a comunicare al Comune l'eventuale insorgere di una causa di incompatibilità che potrebbe intervenire durante il periodo in cui risulta iscritto all'Albo.

6. Cancellazione dall'Albo

1) Il Comune si riserva la facoltà di disporre la cancellazione dall'Albo di coloro che:

- a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento al Comune;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- c) abbiano violato le regole contenute nel presente regolamento o nell'avviso pubblico relativo alla costituzione, aggiornamento e funzionamento dell'Albo;

2) Saranno automaticamente cancellati dall'Albo coloro:

- a) che abbiano perso i requisiti o nei cui confronti non vi siano più i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4;
- b) che ne facciano espressa richiesta;
- c) che rilascino dichiarazioni mendaci rispetto alle informazioni richieste nel presente regolamento e nell'avviso pubblico di istituzione dell'albo;

3) la cancellazione dall'Albo viene disposta dal Responsabile di Settore e comporta, ad eccezione del caso di cui al n. 2.b) che precede, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

In tutti i casi di cancellazione dall'Albo, ad eccezione del caso di cui al n. 2.b), Il Comune rigetterà eventuali nuove domande di iscrizione che potranno essere presentate dai soggetti interessati dal provvedimento di cancellazione decorsi tre anni dall'adozione del suddetto provvedimento.

6. Informazione sui procedimenti giudiziari in atto - Obblighi e modalità

1) I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto l'Ufficio Contenzioso su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

2) All'Ufficio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza degli stessi e la valutazione del generale interesse dell'Ente.

7. Compensi professionali

1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, inerente le disposizioni sulle professioni regolamentate, il compenso per la prestazione legale è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, previa presentazione da parte del legale di un preventivo di compenso, comprensivo di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e indicante, per le singole prestazioni (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Resta inteso che nel caso in cui il giudizio venga concluso prima della decisione, all'Avvocato spetterà solo il compenso per le fasi effettivamente espletate. Il legale deve altresì rendere noto all'Ente il grado di complessità dell'incarico.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



In ogni caso i preventivi dovranno essere conformi ai parametri di cui alle tabelle allegare al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 diminuiti, però, del 50%.

2) Potranno essere riconosciuti acconti, previa presentazione di fattura nei limiti del 30% del compenso pattuito oltre IVA, CPA e spese. Il pagamento degli onorari complessivamente dovuti al professionista per la sua prestazione, avverrà (a cura dell'ufficio Contenzioso /responsabile del settore) comunque al termine dell'attività svolta e dietro presentazione di fattura che dovrà essere inviata al Comune (nello specifico dell'ufficio Contenzioso /responsabile del settore) entro 1 anno dalla conclusione dell'incarico espletato.

8. Registro degli incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento degli stessi.

9. Transazioni delle controversie

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità. Ciò avviene secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato l'Ufficio Contenzioso/Responsabile di settore chiede al suddetto professionista di inviare tutte le volte che si renda necessario, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

L'Ufficio Contenzioso, di concerto con il Settore Competente per materia, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a redigere lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione della Giunta Comunale.

L'atto transattivo deliberato dalla giunta Comunale secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato dal Legale professionale (R.D.L 27/11/1933 n.578 - convertito in legge n.36 del 1934). Resta salva la competenza del Consiglio Comunale nell'ipotesi di debiti fuori bilancio.

Per le liti pendenti in cui il Comune non è costituito in giudizio, il Settore competente per materia interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, di concerto con l'Ufficio Contenzioso, provvede a redigere lo schema di atto transattivo

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti e lo sottopone alla valutazione della Giunta Comunale.

10. Pubblicità

Gli incarichi affidati saranno resi pubblici dall'ente comunale, tramite la pubblicazione sull'albo pretorio on line .

11. Privacy

Ai sensi del D.Lgd n.196/2003 e s.m.i. si informa che:

- Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- In qualunque momento il professionista potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d. lgs n. 196/2003.

12. Deroghe ed eccezioni

Qualunque deroga od eccezione alle previsioni contenute nel presente Regolamento dovrà necessariamente avvenire mediante una autorizzazione del Sindaco.

13. Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Dall'entrata in vigore del presente regolamento, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.